

Diritto camerale annuale: importi dovuti per il 2024



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarLa che con nota del MIMT n.383421, pubblicata il 20 dicembre 2023, sono stati confermati, rispetto al 2023, gli importi del **diritto camerale per il 2024**.

Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, **il diritto è dovuto nelle seguenti misure:**

- i) **società semplici non agricole: 100,00 euro** (unità locale 20,00 euro);
- ii) **società semplici agricole: 50,00 euro** (unità locale 10,00 euro);
- iii) **società tra avvocati ex D.lgs. 96/2001: 100,00 euro** (unità locale 20,00 euro);
- iv) **imprese individuali** (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): **44,00 euro** (unità locale 8,80 euro).

Relativamente alle **imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:**

- i) **imprese individuali: 100,00 euro** (unità locale 20,00 euro);
- ii) tutte le altre imprese: **importi variabili in relazione all'aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2023**, con un minimo di 100,00 euro e un massimo di 20.000,00 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100,00 euro).

A tali importi **occorre aggiungere la maggiorazione, fino al 20%, applicata dalle singole Camere di Commercio** per il triennio 2023-2025, così come stabilito dal DM 23 febbraio 2023.

La Circolare è composta da N° 3 pagine inclusa la presente

Premessa

Con nota n.383421, pubblicata il 20 dicembre 2023, il **Ministero dello Sviluppo economico** (ridenominato in "Ministero delle Imprese e del Made in Italy") **conferma anche per il 2024 le misure del diritto camerale annuale già dovute negli ultimi anni.**

Determinazione del tributo

L'art. 28 co. 1 del DL 24.6.2014 n. 90 aveva disposto la **riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per l'iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA.** La riduzione del tributo è **pari al 50% a decorrere dal 2017.** La base di calcolo su cui applicare la riduzione corrisponde al diritto annuale definito dal DM 21.4.2011 (come disposto dall'art. 1 del DM 8.1.2015).

Osserva

Per il 2024, quindi, in assenza di ulteriori interventi normativi, analogamente al 2023, il tributo viene determinato applicando agli importi fissati dal citato decreto la riduzione del 50%.

Sezione speciale del Registro delle imprese

Per i **soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese**, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato:

- società semplici non agricole: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- società semplici agricole: 50,00 euro (unità locale 10,00 euro);
- società tra avvocati ex D.lgs. 96/2001: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): 44,00 euro (unità locale 8,80 euro).

Sezione ordinaria del Registro delle imprese

Relativamente alle **imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro**, le misure sono le seguenti:

- ✓ **imprese individuali: 100,00 euro** (unità locale 20,00 euro);
- ✓ **tutte le altre imprese: importi variabili** in relazione all'aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2023, **da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 20.000,00 euro** (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100,00 euro).

Unità locali e sedi secondarie di imprese straniere

Le unità locali e le sedi secondarie di **imprese con sede principale all'estero devono versare**, per ciascuna unità o sede, **l'importo di 55,00 euro.**

Soggetti iscritti al REA

Il tributo è dovuto anche dai **soggetti iscritti al REA**, i quali corrispondono un diritto annuale nella misura fissa **pari a 15,00 euro.**

Imprese che si iscrivono nel corso del 2024

Le nuove imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale o nella **sezione ordinaria** ed i nuovi soggetti iscritti al REA **nel corso del 2024** sono tenuti al **versamento del tributo nelle misure sopra indicate**. Le **nuove imprese** che **determinano il reddito in base al fatturato**, invece, devono **il tributo pari a 100,00 euro**.

Maggiorazioni applicate dalle singole Camere di Commercio

Le **predette misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20%, applicabili dalle singole Camere di Commercio per il triennio 2023-2025**, disposta dal DM 23 febbraio 2023.

Modalità e termini di versamento

Il diritto camerale è versato:

- ✓ in **unica soluzione**;
- ✓ con il **modello F24**, utilizzando il codice **tributo "3850"** da indicare nella sezione **"IMU ed altri tributi locali"**.

Osserva

È possibile procedere al pagamento **anche attraverso la piattaforma pagoPA**.

Le **imprese di nuova iscrizione** possono **versare il tributo contestualmente all'iscrizione o all'annotazione nel Registro delle imprese** (art. 8 co. 3 e 4 del DM 11.5.2001 n. 359), oppure **entro i successivi 30 giorni** (art. 4 co. 1 del DM 21.4.2011).

Osserva

Per **le imprese già iscritte in anni precedenti**, il **termine di versamento coincide con quello del primo acconto delle imposte sui redditi** (art. 8 co. 2 del DM 11.5.2001 n. 359).

Fine della Circolare N° 09/2024